

DECRETO MILLEPROROGHE

Nella seduta del 22 dicembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge c.d. "milleproroghe" con il quale sono state posticipate le scadenze previste da diverse disposizioni legislative.

Il provvedimento, che attende ancora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha, tra le altre cose, stabilito:

- *All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

a. al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

b. al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.

E' posticipato al 30 giugno 2006 l'obbligo di dotare delle strisce retroriflettenti autoveicoli, rimorchi e semirimorchi già in circolazione e adibiti al trasporto di cose o classificati per uso speciale (con massa superiore a 3,5 t).

E' posticipato, invece, al 1 gennaio 2007, l'obbligo, per gli stessi tipi di veicoli, ma con massa superiore al 7,5 t, di dotarsi di dispositivi di nebulizzazione dell'acqua in caso di pioggia.

- *L'efficacia dell'articolo 1 – bis , comma 1, secondo periodo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.*

L'art. 353 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) ha previsto l'applicazione di un'imposta pari al 12,5% sui premi per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile causati dalla circolazione di veicoli e natanti.

La decorrenza di tale imposta è stata posticipata dal 1 gennaio 2006 (data in cui il Codice dovrebbe entrare in vigore) al 1 gennaio 2007.

- *I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.*

Il decreto legislativo 164/2000 ha liberalizzato il settore della distribuzione del gas metano e stabilito un periodo transitorio durante il quale eliminare qualsiasi trattativa privata per l'affidamento o il rinnovo delle concessioni, introducendo, al contrario, il sistema delle gare aperte imposto dalla normativa comunitaria.

Il decreto-legge "milleproroghe" ha, peraltro, posticipato di altri due anni la durata delle concessioni, altrimenti in scadenza entro il prossimo anno.

Dicembre 2005

Ufficio Studi Giuridico – Economici
Direzione Centrale Studi e Ricerche ACI